



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VASTO

Via Penna Luce, 27 – Loc. Punta Penna – 66054 – VASTO (CH) - Telefono 0873/310340
E – mail: ucvasto@mit.gov.it - P.E.C.: cp-vasto@pec.mit.gov.it - U.R.L.: www.guardiacostiera.gov.it/vasto

ORDINANZA N° 36/2019

INTERDIZIONE TRATTO DI BANCHINA COMPRESO TRA LA BITTA N. 26 E LA TESTATA DELLA BANCHINA LEVANTE – PORTO DI VASTO

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Vasto,

VISTO: il rapporto di servizio redatto dal personale dipendente in data 12.07.2019 inerente il cedimento di parte del piano stradale per un area di circa 1 metro per 1 metro nell'area compresa tra la bitta n. 26 e la testata della banchina levante del porto di Vasto (CH), probabilmente a causa delle condimeteo avverse del 10.07.2019;

VISTO: il sopralluogo svolto in data 17.07.2019 congiuntamente al Servizio Opere Marittime – Acque Marine – Dipartimento Infrastrutture, Trasporti Mobilità, Reti e logistica della Regione Abruzzo;

VISTO: il Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n° 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l'Art. 6 comma 7 del predetto Codice che attribuisce all'Autorità Marittima la potestà disciplinatoria in materia di circolazione veicolare in ambito portuale;

VISTO: il D.P.R. 16.12.1992, n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) ed in particolare gli Artt. 23, 24 e 26 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA: la Legge Regionale 127/97 del 12.11.1997;

VISTI: i Dispacci n° 520951 del 24.02.1995, n° 5201696 del 14 aprile 1995 e n° 82/38364/II del 23 luglio 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione riguardanti la disciplina della circolazione stradale e le modalità di rilascio dei permessi di accesso in porto;

VISTO: il Dispaccio del Comando Generale n° 82/66736/I in data 08.11.2004 avente ad oggetto i criteri di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e le Autorità Portuali in materia di disciplina della circolazione stradale all'interno dei porti;

VISTA: la propria Ordinanza n° 06/2018 datata 23.03.2018 inerente la circolazione e la sosta in ambito portuale;

VISTA: la propria Ordinanza n° 17/2018 datata 06.06.2018 inerente il Regolamento di Sicurezza del Porto di Vasto

CONSIDERATA: la necessità di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e di prevenire il verificarsi di possibili incidenti a persone e/o cose in conseguenza di eventuali ulteriori fenomeni di smottamento nelle more di un intervento di ripristino;

VISTI: gli Artt. 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e gli Artt. 59 e 80 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalla data di emanazione della presente Ordinanza è interdetto il transito pedonale e veicolare nel tratto di banchina di riva compresa tra la bitta n. 26 e la testata della banchina levante del porto di Vasto, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico a puro titolo indicativo, parte integrante della presente Ordinanza.

Sono altresì vietati la sosta e la fermata veicolare ed il transito dei mezzi pesanti per un raggio di 5 metri dall'area circoscritta. I veicoli in transito a fianco della predetta area prestino la massima attenzione.

Articolo 2

A decorrere dalla data di emanazione della presente Ordinanza, è interdetto nel tratto di banchina di cui all'Articolo 1, qualsiasi tipo di attività legata all'utilizzo della predetta area. Non è consentito l'accosto presso il predetto tratto di banchina.

Articolo 3

I soggetti deputati alla manutenzione del Porto ai sensi della Legge Regionale 127/1997, vorranno collaborare provvedendo all'apposizione di idonea recinzione e cartellonistica nonché di segnaletica stradale ai fini dell'interdizione dell'area in parola.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, saranno puniti ai sensi e per gli effetti degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dall'art. 53 del D. Lgvo 171/2005 e dall'art. 650 del Codice Penale.

E' fatto obbligo alle Forze di Polizia ed a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, nonché sul sito internet www.guardiacostiera.it/vasto nella sezione "Ordinanze".-

Vasto, 25.07.2019

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Lorenzo BRUNI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

STRALCIO PLANIMETRICO ALLEGATO ALL'ORDINANZA

